



COMUNE DI ASCOLI PICENO

Rubr.n. 911

CONTRATTO PONTE DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO ALLA SOCIETÀ START PLUS S.C.A R.L. ALLE MEDESIME CONDIZIONI DEL CONTRATTO REP. 28651 IN DATA 5.7.2007.

L'anno duemiladiotto (2018) addì nove (9) del mese di novembre, in Ascoli Piceno, nella Civica Residenza,

TRA

- COMUNE DI ASCOLI PICENO, con sede istituzionale in Ascoli Piceno, Piazza Arringo, Codice fiscale e Partita I.V.A.00229010442 rappresentato dall' Ing. Cristoforo Everard Weldon,

, domiciliato per ragioni d'ufficio presso la sede comunale, che interviene al presente atto e agisce non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ascoli Piceno in forza del decreto sindacale n.46 del 30 novembre 2016 con cui al sottoscritto è stato conferito l'incarico dirigenziale del Settore Progettazione e Gestione Opere Pubbliche;

E

- la Società consortile START PLUS S.C.a R.L., con sede legale in Ascoli Piceno, Fraz. Marino del Tronto, codice fiscale e partita I.V.A. 01931150443, iscritta nel registro delle Imprese di Ascoli Piceno con il n. REA AP-185118, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Davide Straccia,

autorizzato alla stipula del presente

atto in virtù dei poteri a lui conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2018, conservata in atti dell'Ufficio Contratti;

PREMESSO CHE:

- La L.R.n.45/1998, all'art. 9 attribuiva ai Comuni le competenze in materia di Trasporto Pubblico Locale urbano automobilistico con la stipula dei relativi contratti di servizio di cui all'art. 19;
- ai sensi della suddetta Legge il Comune di Ascoli Piceno ha sottoscritto il contratto di servizio rep. n. 28651 in data 5.7.2007 con la società START PLUS S.C.a R.L;
- con atto Rub.n.356 del 22/07/2010 sono state apportate integrazioni e modifiche al contratto di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale rep. n. 28651;
- con atto Rub.n. 561 del 03/02/2014 è stato prorogato il contratto di servizio rep. n. 28651 in data 5.7.2007.
- La Regione Marche con le LL.RR. n. 44 del 29/11/2013, n. 31 del 17/11/2014 e n. 26 del 27/11/2015 al fine di garantire la continuità del servizio ha più volte prorogato, i contratti di servizio rispettivamente al 30/06/2014, al 30/09/2015 ed al 31/12/2017;
- La Regione Marche, con DGR n.599/2016 ha stabilito la necessità di sottoscrivere dei nuovi contratti di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi di TPL urbano fino all'espletamento delle gare per il nuovo affidamento;
- La Regione Marche, con L.R. n. 18/2016, ha abrogato l'art. 7 della L.R. n.6/2013 che provvedeva a prorogare i Contratti di Servizio al

31/12/2017.

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 282 del 30/12/2017 è stato approvato lo schema di Contratto Ponte di affidamento provvisorio del servizio di trasporto pubblico locale urbano alla società Start Plus s.c.a r.l. alle medesime condizioni del contratto rep. 28651 in data 5.7.2007;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – Premesse e finalità

1. Le premesse di cui sopra e gli Atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante del presente Contratto, le parti dichiarano espressamente di conoscerne tutti i contenuti in maniera dettagliata.

2. Le parti concordano di gestire il trasporto pubblico locale urbano secondo logica di massima integrazione tra le varie forme di mobilità, di qualità, funzionalità ed efficienza dei servizi, puntando anche alla loro massima razionalizzazione e alla incentivazione dell'uso del mezzo pubblico.

Art.2 – Definizioni

1. Ai fini del presente contratto, si intende per:
- a) "Ente affidante" : il Comune di Ascoli Piceno,
 - b) "Parti" salvo diversa specificazione, tutti i soggetti che stipulano il presente Contratto di servizio.

Art. 3 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata, in via graduata, dalle:

- a) condizioni e clausole del presente contratto e dai relativi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- b) condizioni e clausole del Contratto di esercizio Rep. n. 28651 del 5 Luglio 2007, non espressamente formulate nel presente Atto;
- c) disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali comunque vigenti in materia di trasporto pubblico locale, ivi comprese quelle in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni.
- d) disposizioni del Codice Civile e delle altre norme di carattere generale applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni contrattuali in essere sopra richiamate.

2. l'entrata in vigore di norme nuove o difformi rispetto a quelle che attualmente regolano il presente contratto, determina l'impegno delle parti di rispettarle anche in deroga alle attuali prescrizioni.

Art. 4 – Oggetto del Contratto

1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra l'Ente Affidante ed il Gestore in merito all'esercizio del servizio di Trasporto Pubblico Locale di persone in ambito urbano, agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato in data 5.7.2007 rep. n. 28651 entro i limiti ed i corrispettivi secondo quanto riportato nella DGR Marche n.973/2013.

2. Per quanto concerne gli impegni, gli obblighi, gli oneri e i diritti dell'Ente Affidante e del Gestore, nonché in merito agli standard





qualitativi del servizio, alle modalità di gestione tariffaria, al riconoscimento e all'entità dei corrispettivi, si fa espresso riferimento al contratto di esercizio Rep. n. 28651 del 5.7.2007.

3. L'Ente affidante ha la più ampia facoltà di effettuare controlli sui servizi di trasporto pubblico oggetto del presente contratto, con particolare riferimento agli aspetti di regolarità, qualità e sicurezza. Il Gestore è tenuto a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni e le verifiche finalizzate all'acquisto dei dati.

Art.5 – Durata

1. il presente contratto, avvalendosi del disposto di cui all'art.5.5 del Regolamento CE 1370/2007 e prendendo atto dei servizi effettivamente svolti in continuità dal 1° aprile 2016, ha validità fino alla data di aggiudicazione definitiva del servizio a conclusione della procedura di gara in corso di espletamento da parte della Regione Marche;

2. per quanto non espressamente pattuito nel presente contratto, si applicano le leggi nazionali e regionali ed i regolamenti in materia vigenti, se ed in quanto applicabili.

Art. 6 – Corrispettivi

1. Il corrispettivo è erogato dall'Ente affidante con rate mensili posticipate, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, da emettere a seguito del relativo ordinativo di spesa e di servizio svolto. Ciascuna rata è liquidata per un ammontare pari al 95% del corrispettivo mensile a preventivo, con un conguaglio del 5% effettuato nell'anno solare successivo, entro 60 giorni dalla

presentazione del Rapporto, previa validazione dello stesso ed accertamento dell'effettivo svolgimento delle percorrenze stabilite.

Art. 7 – Definizione delle controversie

1. in caso di dissenso in merito alla gestione e all'esecuzione del presente contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.

2. per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, non definite bonariamente ai sensi del comma 1 del presente articolo, sarà competente il foro di Ascoli Piceno.

3. Qualora la controversia dovesse insorgere in corso di esecuzione del presente contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del contratto stesso.

4. la mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al precedente comma 3 è causa di risoluzione del Contratto.

Art. 8 – Trattamento dei dati e consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR), in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essere preventivamente informate, prima della sottoscrizione del presente atto, circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto stesso.

2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al

vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e/o cartacei.

3. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti dichiarano che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza, nonché di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dal citato D. Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR), ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, e alla nomina degli incaricati del trattamento, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal suddetto decreto legislativo.

4. In ogni caso, con la sottoscrizione del presente Contratto, il Gestore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e/o societari secondo le modalità indicate precedentemente.

Art. 9 – Clausole finali

1. Nell'espletamento del servizio in oggetto, il Gestore, sotto la propria responsabilità, sarà tenuto a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre contenute nel contratto di servizio.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto e dal precedente Contratto Rep. 28651 del 5.7.2007, si

rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.

3. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione, sono a carico del Gestore. A tal fine questo eleggerà domicilio nell'ambito del Comune di Ascoli Piceno.

4. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme.

5. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia delle altre e del medesimo atto nel suo complesso.

5 bis. Eventuali modifiche al Programma di esercizio vigente alla data di sottoscrizione del presente Atto, che non abbiano ripercussioni sul monte percorrenze e siano tali da non determinare revisione del corrispettivo annuale, potranno essere autorizzate con provvedimento dirigenziale, non comportando modifica del contratto.

6. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta, da parte del Gestore, di adempimento del presente Contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che lo stesso si riserva di far comunque valere nei limiti della





prescrizione.

7. Qualunque comunicazione tra le parti riguardante l'espletamento delle attività oggetto del Contratto potrà essere effettuata mediante pec, salvi i casi in cui le clausole del presente Contratto non richiedano espressamente la trasmissione mediante raccomandata a/r (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, richieste di reintegro della cauzione escussa, contestazioni relative ad eventuali inadempimenti -dichiarazione di risoluzione e recesso).

8. L'Ente Affidante farà riferimento, per qualsiasi fase della gestione contrattuale, al Direttore tecnico unitario del Gestore, che assume le responsabilità previste per la direzione di esercizio e definite dal D.P.R. n. 753/1980, con particolare riferimento al II comma dell'art. 91, per il quale " ... gli amministratori delle aziende esercenti devono attribuire al direttore ... i poteri e gli strumenti per l'effettivo governo del servizio di trasporto ...". In ogni caso, al Direttore tecnico unitario dovranno essere assicurati i poteri e le responsabilità necessari, nell'ambito del servizio oggetto del Contratto:

- l'esecuzione del programma di esercizio;
- l'utilizzo del parco rotabile funzionale allo svolgimento del servizio;
- il coordinamento dei turni del personale necessari per lo svolgimento del servizio;
- la gestione del sistema delle fermate.

Sono fatti salvi, ovviamente, gli obblighi e le responsabilità, ai sensi degli artt. 89 e s.s. del DPR n. 753/1980, spettanti ai rispettivi Responsabili di Esercizio delle singole aziende costituenti la

Società.

9. Al presente contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1 della Legge 7 dicembre 1999 n. 472 "Disposizioni in materia di TPL", che stabiliscono che "I contratti di Servizio di cui agli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria di cui alla tabella D della Legge 8 giugno 1962 n. 604, secondo quanto previsto dall'art. 40 della stessa legge e s.m.i."

Art. 10 - Norma di chiusura

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si applicano le previsioni del contratto di servizio in precedenza stipulato con Rep. n. 28651 del 5.7.2007.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMUNE DI ASCOLI PICENO

Il Dirigente del Settore Progettazione e Gestione OO.PP.

Ing. Cristoforo Everard Weldon

LA SOCIETA' START PLUS Soc. Cons. a r.l.

Il Presidente

Avv. Davide Straccia



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Ascoli Piceno
Ufficio Territoriale di Ascoli Piceno
Registrato il **21 NOV 2018**
al n. **833** Serie **3**

REG. € **200,00**
BOL. €
T. & €
TOTALE € **200,00**

Ross
(*) Firma su delega del